

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1620 del 02/04/2019
Oggetto	RINNOVO ED UNIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI FEPPA0206 E FE05A0043 PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI OSTELLATO (FE)_ DITTA: LE DUE VALLI SRL_PRATICA FEPPA0206
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1677 del 02/04/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due APRILE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con domanda PG/07/3276 del 05/01/2007, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Le Due Valli srl, c.f. 01483910392, ha richiesto l'unificazione dei procedimenti FEPPA0206, FE05A0043 e il rinnovo delle concessioni preferenziali di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante n.2 opere fisse, scadute il 31 dicembre 2005, assentite con det. 5618/2006 (cod. FE05A0043) e con det. 402/2006 (cod. FEPPA0206), come di seguito descritte:

- prelievo esercitato mediante n.2 pozzi aventi profondità di m 98,00 (pozzo 1- FE05A0043) e di m 130,00 (pozzo 2 - FEPPA0206);
- il pozzo 1 (FE05A0043) è di scorta al pozzo 2 (FEPPA0206);
- ubicazione dei prelievi: Comune di Ostellato (FE), Strada Argine Mezzano 34, su terreno di proprietà del concessionario, censiti al fg. n.44, mapp. n.139 (ex 34); coordinate UTM RER x:732.890; y:957.171 (pozzo 1) e al fg. n.44, mapp. n.139; coordinate UTM RER x:732.991; y:957.158 (pozzo 2);
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima complessiva di esercizio pari a 12,70 l/s (2,70 l/s dal pozzo 1 e 10,00 l/s dal pozzo 2);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 72.480,00;

VALUTATO in sede di istruttoria che le due derivazioni in oggetto sono limitrofe ed al servizio del medesimo stabilimento e che pertanto si può procedere all'unificazione dei due procedimenti di rinnovo in un unico procedimento cod. FEPPA0206 ai fini del rilascio di un unico provvedimento di rinnovo;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito negli atti di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 5618/2006 (cod. FE05A0043) e alla det. 402/2006 (cod. FEPPA0206),
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative e destinate al medesimo scopo utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva, nel quale le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che per la concessione in oggetto si è provveduto alla pubblicazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale ed unificazione dei procedimenti sul BURERT n. 207 del 11/07/2018 e che nel termine di 15 giorni non sono pervenute opposizioni e osservazioni;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2018/0016198 del 15/11/2018);
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara (PGDG/2018/0013962 del 05/10/2018 e PG/2019/0036884 del 06/03/2019);
- Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (PGDG/2018/0016740 del 26/11/2018);
- Provincia di Ferrara (PGDG/2018/0012947 del 19/09/2018);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha già provveduto a versare, a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 3.515,00;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo delle concessioni e all’unificazione dei procedimenti cod. FEPPA0206;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Le Due Valli s.r.l., c.f. 01483910392, il rinnovo con accorpamento delle concessioni preferenziali di derivazione da acque pubbliche sotterranee identificate con i codici FEPPA0206 e FE05A0043, in un unico procedimento denominato FEPPA0206 come di seguito descritto:

- prelievo esercitato mediante n.2 pozzi aventi profondità di m 98,00 (pozzo 1) e di m 130,00 (pozzo 2);
- il pozzo 2 è il principale mentre il pozzo 1 è di scorta;
- ubicazione del prelievo: Comune di Ostellato (FE), Strada Argine Mezzano n.34, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.44, mapp. n.139 (ex 34); coordinate UTM RER x:732.890; y:957.171 (pozzo 1) e al fg. n.44, mapp. n.139; coordinate UTM RER x:732.991; y:957.158 (pozzo 2);
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 12,70 (2,70 l/s dal pozzo 1 e 10,00 l/s dal pozzo 2);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 72.480,00 ;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/03/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;

5. di dare atto che è già stata versata, a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 3.515,00 nel 2006 successivamente alla notifica del provvedimento di concessione preferenziale;

6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Le Due Valli s.r.l., c.f. 01483910392 (cod. FEPPA0206).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1: profondità di m 98,00, con colonna tubolare in PVC del diametro interno di mm 154,80 ed esterno di mm 170,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,50, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -76,00 metri e -86,00 metri dal piano di campagna;
 - Pozzo 2: profondità di m 130,00, con colonna tubolare in PVC del diametro interno di mm 226,20 ed esterno di mm 250,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 26,00, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -105,00 metri e -130,00 metri dal piano campagna;
 - il pozzo 2 è il principale mentre il pozzo 1 è di scorta al principale.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Ostellato (FE), Strada Argine Mezzano n.34, su terreno di proprietà del concessionario censite al fg. n. 44, mapp. n.139 (ex 34); coordinate UTM RER x:732.890; y:957.171 (pozzo 1) e al fg. n.44, mapp. n.139; coordinate UTM RER x:732.991; y:957.158 (pozzo 2);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e, in particolare, alla lavorazione di conserve vegetali in genere (attualmente trasformazione del pomodoro e della zucca).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 12,70 (portata massima pozzo 1 pari a 2,70 l/s e portata massima pozzo 2 pari a 10,00 l/s) e nel

limite di volume complessivo pari a mc/annui 72.480,00, di cui 12.000 mc/annui dal pozzo 1 e 60.480 mc/annui dal pozzo 2.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, stimato in circa 200 gg/anno.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Costiera - confinato [0640ER-DQ2-PCC].

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente intestato a STB - Po Volano e Costa, avente le coordinate bancarie IT42C0760102400001018766582, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.515,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028, fatto salvo il diritto di rinuncia.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere

delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.